

STATUTO
"ASSOCIAZIONE SOCIETA' SELVATICA - ETS"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Associazione denominata: **"SOCIETA' SELVATICA"**

La denominazione dell'Associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti, sarà integrata automaticamente con la locuzione "Ente del Terzo Settore-ETS", contestualmente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Contestualmente alla predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "SOCIETA' SELVATICA-Ente del Terzo Settore", in sigla "SOCIETA' SELVATICA-ETS".

La nuova denominazione non comporta modifica statutaria e verrà comunicata dal Consiglio Direttivo a tutti gli uffici interessati.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Berceto, e opera senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

L'Associazione opera sul territorio della provincia di Parma, di quello regionale, limitrofo ed extraregionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione persegue **senza scopo di lucro** finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a:

a) **interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;**

b) **interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;**

c) **organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;**

d) **agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;**

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione ai fini dello svolgimento delle **Attività di interesse generale** sopra individuate, si propone di:

1. Organizzare, svolgere e promuovere in varie località italiane ed estere attività statiche o dinamiche, al chiuso o all'aria aperta, legate al Forest Bathing, alla Forest Therapy e ad altre pratiche o discipline legate alla connessione con la natura, all'educazione ambientale e alla tutela dell'ambiente;

2. Organizzare, realizzare e promuovere o sponsorizzare e contribuire in altro modo a iniziative, manifestazioni, riunioni, tavole rotonde, panel di discussione, congressi, conferenze, convegni, progetti, competizioni, studi e ricerche, campagne di sensibilizzazione, eventi teorici e/o pratici, privati o aperti al pubblico, puntuali o continuativi, stage esperienziali, presentazioni di libri, articoli scientifici, e-book, applicazioni digitali e produzioni multimediali, siti web, newsletter, email, promozione di attività sui social e altre attività inerenti la divulgazione dei temi del Forest Bathing, della Forest Therapy e di altre pratiche o discipline legate alla connessione con la natura, all'educazione ambientale e alla tutela dell'ambiente, autonomamente o in collaborazione con altre entità e soggetti pubblici o privati, allo scopo di promuovere le pratiche e i valori nei quali si riconosce;
3. Organizzare, svolgere e promuovere attività di formazione, divulgazione, aggiornamento e/o ricerca scientifica presso sedi proprie e/o altrui, così come presso istituti scolastici ed educativi pubblici e privati, legate al Forest Bathing, alla Forest Therapy e ad altre pratiche o discipline legate alla connessione con la natura, all'educazione ambientale e alla tutela dell'ambiente;
4. Creare partnership, consorzi e alleanze con individui, soggetti, aziende, istituzioni, entità ed enti pubblici o privati in linea con i suoi scopi, le sue pratiche e i suoi valori, e prestare loro su richiesta servizi di consulenza e assistenza gratuiti o a pagamento;
5. Cercare, acquisire, allestire, mantenere, ristrutturare e gestire strutture fisiche e/o aree naturali, pubbliche e/o private, atte allo svolgimento delle sue attività, iniziative e progetti;
6. Realizzare campagne, pubblicazioni e materiali informativi e promozionali sulle attività, le iniziative, i progetti e le collaborazioni che porta avanti, nonché su novità e sviluppi di interesse per gli associati legati al Forest Bathing, alla Forest Therapy e ad altre pratiche o discipline legate alla connessione con la natura, all'educazione ambientale e alla tutela dell'ambiente;
7. Espletare ogni attività afferente al campo dell'Editoria, anche multimediale, nei limiti di legge, mediante la pubblicazione e la stampa di libri, e-book, riviste, CD Rom, app e prodotti di settore;
8. Organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci, anche con somministrazione di alimenti e bevande o attività turistiche legate al Forest Bathing, alla Forest Therapy e ad altre pratiche o discipline legate alla connessione con la natura, all'educazione ambientale e alla tutela dell'ambiente.

Alba S. M. P.

V. S. M. P.

M. S. M. P.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali sempre secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore; potrà compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento a quella in materia di Enti del Terzo Settore. (art. 16 D.Lgs.117/2017)

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazione e legati, lasciti testamentari;
- 3) rimborsi da convenzioni con le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017
- 4) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- 5) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 6) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 7) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 8) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 9) rendite patrimoniali;
- 10) contributi pubblici e privati;
- 11) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- 12) proventi ed entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli articoli 5,6 e 7 del codice del Terzo settore.
- 13) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. Gli eventuali beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore. È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

I documenti di bilancio dell'Associazione o rendiconto di cassa, sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione, al termine di ogni esercizio dal Consiglio direttivo che lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Copia del bilancio consuntivo o rendiconto di cassa verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs.117/2017.

Alba S. M. D. M.

V. C. N. S. T. S.

M. M. S. S. S.

Art. 4 - Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone. Possono essere soci sia persone fisiche, sia altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro. Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche e giuridiche senza scopo di lucro, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea, solo per atti che non possono comportare una responsabilità per gli stessi, anche di natura patrimoniale, è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, per il tramite dell'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa annua;
- per esclusione:
 - per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Alma S. M. D. P.

V. S. M. S.

M. S. S.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili, non rivalutabili e non sono collegate alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere visione dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, previa richiesta scritta e motivata che dovrà essere riscontrata dal Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni, con possibilità di ottenere copia a proprie spese;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
- votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale, nel caso di persone giuridiche, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota associativa. Inoltre, hanno diritto a proporsi come candidati agli organi dell'associazione.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari.

Art. 7 - Volontari

I volontari, se presenti, sono persone che condividono le finalità dell'Associazione e che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Ai sensi di quanto previsto dagli artt.17 e 18 del D.Lgs.n.117/2017, l'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'eventuale Collegio dei Revisori dei Conti;
- l'eventuale Organo di Controllo.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Tutte le cariche sociali sono gratuite e verranno rimborsate solo le spese documentate per l'attività prestata oltre ad un gettone di presenza per i membri del Consiglio Direttivo che verrà stabilito ad inizio di ogni mandato sempre dal Consiglio Direttivo. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art. 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del C.C. comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 9 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno, o qualora prevista in modalità di video conferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell'ora della stessa. È ammesso prevedere la possibilità di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza degli intervenuti all'assemblea aventi diritto al voto. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- nomina e revoca, i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di legge o, dove non ricorrenti, per volontà dell'assemblea stessa;
- approva ed effettua gli ulteriori adempimenti relativi al bilancio d'esercizio o rendiconto di cassa e (quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno) il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Le delibere volte a modificare l'atto costitutivo e lo statuto richiederanno per la loro validità la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione, governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione. E' formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 5 eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili senza limiti di mandati. Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il

Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Nel caso in cui il Consiglio direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. E' possibile anche riunirsi su piattaforme digitali e sarà il Presidente o il Vice Presidente ad inviare il link per il collegamento nel giorno prestabilito e il Presidente potrà accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, e il regolare svolgimento della riunione, constatare e comunicare i risultati della votazione.

E' convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del C.C., riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475 - ter del C.C.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea con la maggioranza dei presenti.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 12 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, anche monocratico ex art. 30, comma 2 D.Lgs. n. 117/2017, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 13 - Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato nei casi previsti dell'art. 31 del D.Lgs. 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 14 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

Art. 15- Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati o aderenti
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 60 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 60 giorni. L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

Art. 16- Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 17- Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applica, il codice del Terzo settore e, per quanto in esso non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile, le relative disposizioni di attuazione ed ogni altra disposizione applicabile in relazione alle attività svolte.

Letto firmato e sottoscritto.

Castellonchio fraz. Berceto (PR), 28 settembre 2023

I soci:

Vegetti Matteo



Verònica De Nogales Leprevost



Alice Delgrosso



AGENZIA DELLE ENTRATE - DPPR UT PARMA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 2260
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 28/09/2023 REGISTRATO IL 03/10/2023
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3002260

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 97942690153 SOCIETA' SELVATICA ETS
ID. TELEMATICO: TGV23L002260000XF

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 97942690153

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
1 001 - E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:
MODIFICA STATUTO PER ADEGUAMENTO AL RUNTZ